Data:	07-01-2014
Area tematica:	Alunni, alunni portatori di handicap
Argomento/i:	Alunni: religione cattolica
Domanda:	La valutazione delle attività alternative all'IRC deve avvenire su apposita scheda di valutazione, analogamente a quanto disposto per l'IRC?
Risposta:	La risposta è positiva.
	Nel merito della valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica le circolari applicative della legge 121 del 25/3/1985 e del D.P.R. 751 del 16/12/1985, circolari ormai lontane nel tempo ma mai abrogate, , in virtù del principio della "par condicio" richiamavano la totale parità di trattamento fra la religione cattolica e le materie alternative.
	A puro titolo di esempio, la C.M. 316 del 28/10/1987, al punto II, sui diritti e sui doveri dei docenti di materie alternative, dopo avere citato il D.P.R. 751 del 16/12/1985, così affermava: "sulla base di tali disposizioni, essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione Cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai Docenti dell'Attività Didattica Alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa".
	Alle materie alternative all'insegnamento della religione cattolica, viste anche le argomentazioni sostenute nella sentenza del TAR del Lazio 33433 del 15/11/2011 in materia di valutazione (sentenza che, non essendo stata appellata dal MIUR ha assunto il carattere della definitività, come ricordato dal MIUR stesso con nota 695 del 9 febbraio 2012), va riconosciuto lo stesso trattamento previsto per l'insegnamento della religione cattolica.
	Conseguentemente, considerato che, giusto quanto prevede il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, all'art. 309 comma 4, "per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae", analoga procedura e prassi va seguita anche per gli alunni che seguono le materie alternative all'insegnamento della religione cattolica.